DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1992

relativa ad un progetto di ordinanza della regione di Bruxelles-Capitale che istituisce aiuti per la promozione dell'espansione economica e della ricerca scientifica

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(93/134/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente a detto articolo 93,

considerando quanto segue :

I

Con nota del 26 luglio 1991 della Rappresentanza permanente il governo belga ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, un progetto di ordinanza della regione di Bruxelles-Capitale che istituisce aiuti per la promozione dell'espansione economica e della ricerca scientifica.

Con lettera dell'8 agosto 1991 sono state richieste informazioni supplementari alle autorità belghe. La risposta di queste ultime è pervenuta alla Commissione il 27 settembre 1991.

Con lettera del 9 dicembre 1991 la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di avviare il procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato avverso gli aiuti di cui trattasi e l'ha invitato a presentare osservazioni.

I terzi interessati hanno potuto prendere conoscenza della decisione della Commissione all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 29 gennaio 1992 (1). Da parte dei terzi interessati non è pervenuta alcuna osservazione.

Gli aiuti previsti nel progetto d'ordinanza oggetto dell'apertura del procedimento possono descriversi come segue :

— aiuti a favore delle imprese industriali e artigianali nella forma di premi in conto capitale o di bonifici d'interessi, con l'eventuale garanzia della regione e dello Stato, e che possono raggiungere :

 — il 20 % dell'investimento quando quest'ultimo ha per oggetto esclusivo l'utilizzazione razionale dell'energia, dell'acqua o delle materie prime, la tutela dell'ambiente o l'adattamento specifico dell'impresa alla sua localizzazione particolare o alla sua rilocalizzazione in un contesto urbano ;

 — l'8 % di qualsiasi investimento realizzato da un'impresa situata in un « quartiere urbano sfavorito » ;

— aiuti dello stesso tipo, senza tasso massimo, a fini di aiuto settoriale o per realizzazioni tecnologiche o di altro tipo aventi speciale importanza per la regione di Bruxelles-Capitale ;

— aiuti fino al 50 % del costo di studi economici, tecnici e finanziari inerenti agli investimenti succitati (80 % con un massimo di 5 Mio di BFR) ;

— aiuti alla R&S, nella forma di sovvenzioni, per la ricerca di base fino al 50 % del costo del progetto (60 % in caso di PMI, di rischio elevato o di speciale interesse sul piano europeo) e, nella forma di acconto soggetto a restituzione incondizionata o condizionata, fino al 40 % (50 %) del progetto in caso di ricerca applicata o di interventi di accompagnamento ;

— contratti di progresso conclusi con imprese per la realizzazione di programmi pluriennali comprendenti operazioni generiche di qualsiasi tipo in materia di sviluppo tecnologico, industriale e commerciale e che prevedono aiuti fino al 15 % degli investimenti, massimale che può essere superato in caso di programmi industriali europei oggetto di accordi nazionali o internazionali.

II

Gli aiuti previsti dal progetto di ordinanza rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato. Tanto la presa in considerazione o il rigetto della domanda quanto la determinazione dell'importo e delle modalità degli aiuti sono in ogni caso oggetto di una valutazione e di una decisione delle autorità competenti della regione di Bruxelles. Si tratta quindi effettivamente di aiuti concessi dallo Stato mediante risorse statali. Occorre a tale riguardo rammentare che gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto e dalla loro denominazione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del

(1) GU n. C 22 del 29. 1. 1992, pag. 8.

Trattato (sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione) (1). Favorendo talune imprese, siffatti aiuti sgravano le stesse di una parte dei loro costi e procurano vantaggi finanziari che migliorano la loro posizione competitiva. Dato che la produzione di queste imprese potrebbe entrare in concorrenza con quella di imprese di altri Stati membri, gli aiuti di cui trattasi rischiano di falsare gli scambi intracomunitari.

L'apertura del procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato era motivata dal fatto che taluni degli aiuti descritti non potevano beneficiare di alcuna delle deroghe al divieto degli aiuti previste dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del Trattato. Tale era il caso per gli aiuti seguenti :

— aiuti previsti a fini di aiuto settoriale o a realizzazioni tecnologiche o di altra natura aventi particolare importanza per la regione di Bruxelles-Capitale e aiuti previsti nel quadro di « contratti di progresso ». Per il loro carattere generale e indeterminato, detti aiuti non presentavano alcuna caratteristica che consentisse di applicare una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 ; gli stessi provocavano anzi ripercussioni negative sul piano comunitario annullando gli effetti delle politiche di sviluppo regionale e attirando gli « investimenti mobili » a scapito di altri Stati membri ;

— aiuti previsti in favore degli investimenti effettuati da imprese situate in quartieri urbani sfavoriti. A questo titolo detti aiuti non potevano beneficiare di una deroga in quanto aiuti a finalità regionale, non avendo, la regione di Bruxelles-Capitale, i requisiti per fruire di tali aiuti ; inoltre essendo erogati per investimenti di qualunque tipo e imprese di qualsiasi dimensione, gli aiuti previsti presentavano un carattere di aiuto generale che li rendeva incompatibili con il Trattato ;

— aiuti destinati a facilitare l'adattamento specifico delle imprese all'ambiente urbano o una loro nuova localizzazione nello stesso. Facilitando il mantenimento di dette imprese nella regione di Bruxelles, siffatti aiuti annullerebbero l'effetto di attrazione dei regimi di aiuti a finalità regionale e non potrebbero pertanto rivestire un interesse comunitario ;

— quanto agli aiuti alla R&S, gli interventi in favore della ricerca applicata e degli interventi di accompagnamento non rispettavano i tassi minimi fissati dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la R&S.

III

Nell'ambito del procedimento, l'11 febbraio 1992 si è tenuta una riunione a titolo esplorativo tra i servizi della Commissione e le autorità competenti della regione di Bruxelles. Detta riunione è stata seguita da uno scambio di corrispondenza, con lettere del 9 aprile 1992 delle autorità belghe e 1° giugno 1992 della Commissione. Con lettera della sua Rappresentanza permanente del 23 giugno 1992, il governo belga ha trasmesso alla Commissione un progetto modificato dell'ordinanza della regione di Bruxelles corredato da un commento agli articoli e da una nota esplicativa delle modifiche apportate al progetto iniziale. Le modifiche tengono conto in particolare della nuova disciplina degli aiuti alle PMI per quanto concerne la definizione e l'intensità degli aiuti autorizzati tanto per gli investimenti quanto per gli studi economici, tecnici e finanziari.

L'analisi del progetto modificato dà luogo alle osservazioni esposte in appresso in relazione alle diverse misure alla base dell'apertura del procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato.

La disposizione che prevede la possibilità di concedere aiuti a fini settoriali, tecnologici e altri è stata modificata e l'articolo 7 del nuovo progetto limita questa possibilità al caso « di un aiuto settoriale deciso dalla Commissione delle Comunità europee o di un programma di ricerca o di sviluppo tecnologico della Comunità europea ».

Quanto ai « contratti di progresso », sono stati sostituiti dalla nozione di contratti particolari e, secondo le spiegazioni relative al pertinente articolo 14, il ricorso a questi contratti è destinato esclusivamente a permettere la partecipazione della regione di Bruxelles a programmi europei quali il programma Airbus.

Gli aiuti destinati agli investimenti delle imprese situate nei quartieri urbani sfavoriti sono ora riservati alle PMI quali definite nella disciplina degli aiuti alle PMI e il loro importo è limitato al 7,5 % del costo degli investimenti.

Gli aiuti all'adattamento specifico delle imprese in contesto urbano o alla loro nuova localizzazione nello stesso sono stati soppressi.

Il capitolo concernente gli aiuti alla R&S è stato soppresso dal progetto di ordinanza.

IV

Le consistenti modifiche apportate al progetto di ordinanza della regione di Bruxelles-Capitale limitano ormai l'applicazione delle norme alla base dell'apertura del procedimento alla concessione di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sia perché si tratta della contropartita di aiuti comunitari, sia perché si iscrivono nelle condizioni fissate dalle discipline comunitarie degli aiuti nazionali.

In tal modo, per quanto concerne gli aiuti destinati ai quartieri urbani sfavoriti, il fatto che il loro beneficio sia riservato alle PMI quali definite dalla disciplina per gli aiuti a tali imprese e la limitazione del loro importo al 7,5 % del costo degli investimenti interessati, prevista dalla disciplina stessa, rende i succitati aiuti compatibili con il Trattato.

(1) Racc. 1987, pag. 4013.

Idem dicasi per le disposizioni dell'articolo 7 del progetto, a condizione che il limite della concessione degli aiuti ai casi di aiuti comunitari o di aiuti nazionali oggetto di una disciplina comunitaria sia precisato nel testo dell'articolo 7 stesso. La decisione della Commissione è pertanto corredata di detto obbligo di emendamento dell'articolo 7.

Idem dicasi per le disposizioni dell'articolo 14 relative ai « contratti particolari », a condizione che la formulazione del suddetto articolo 14 precisi in maniera esplicita che la stipulazione di siffatti contratti verterà esclusivamente sulla partecipazione a importanti progetti di comune interesse europeo, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del Trattato, riconosciuti come tali dalla Commissione delle Comunità europee. Quest'obbligo costituisce inoltre una condizione della decisione favorevole della Commissione nei confronti del progetto.

Si può pertanto concludere che gli aiuti così limitati possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato.

Resta peraltro inteso che l'applicazione degli aiuti previsti dal progetto di ordinanza è soggetta alla normativa ed agli orientamenti del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, in particolare a quelli riguardanti taluni settori di attività dell'industria e dell'agricoltura e talune imprese agricole di carattere industriale, nonché il cumulo di aiuti con finalità diverse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti previsti dal progetto di ordinanza della regione di Bruxelles-Capitale comunicato alla Commissione con nota del 23 giugno 1992, possono considerarsi compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato purché rispettino le condizioni precisate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

La concessione di aiuti nel quadro di programmi settoriali o tecnologici, quale prevista all'articolo 7 del progetto di ordinanza di cui all'articolo 1, dovrà limitarsi esclusivamente ai casi di finanziamento nazionale complementare di interventi dei fondi comunitari o ai casi di aiuti che si iscrivono nei limiti di una disciplina comunitaria degli aiuti nazionali.

Il Belgio adotta le misure necessarie per modificare l'articolo 7 del progetto di ordinanza in modo che i limiti di cui al primo comma siano espressamente enunciati.

Articolo 3

La concessione di aiuti nel quadro di contratti particolari, quale prevista all'articolo 14 del progetto di ordinanza, riguarderà esclusivamente la partecipazione delle imprese beneficiarie a uno o più importanti progetti di comune interesse europeo preventivamente autorizzati dalla Commissione in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Il Belgio adotta le misure necessarie per modificare l'articolo 14 del progetto di ordinanza in modo che il suddetto limite sia espressamente enunciato.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione il testo del progetto di ordinanza della regione di Bruxelles-Capitale, riveduto in conformità delle prescrizioni della presente decisione.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente